

Interreg



Cofinanziato  
dall'Unione Europea




Italia - Svizzera | Italie - Suisse | Italien - Schweiz

# Le proprietà intellettuali nell'ambito dei progetti di cooperazione territoriale

(a cura dell'avv. Francesco Cuddemi - AT Archidata s.r.l.)

3 giugno 2026 - Milano - ore 09:00-13:00





## Struttura del seminario

### SESSIONE 1 — Le proprietà intellettuali nell'ambito dei progetti di cooperazione territoriale: fondamenti normativi

1.1. Panoramica della disciplina sulle proprietà intellettuali applicabili ai progetti di cooperazione.....	diapo n. 3
1.2. Titolarità dei risultati nei progetti di partenariato territoriale.....	diapo n. 4
1.3 Profili di conflitto di interessi nella selezione di consulenti/ricercatori .....	diapo n. 5
1.4. Esercizio del diritto di privativa sugli output di ricerca e innovazione .....	diapo n. 6

### SESSIONE 2 — Il quadro internazionale delle proprietà intellettuali: armonizzazione normativa Italia-Svizzera-Unione Europea

2.1. Trattati internazionali in materia di brevetti .....	diapo n. 7
2.2. Trattati internazionali in materia di marchi e segni distintivi .....	diapo n. 8
2.3. Trattati internazionali in materia di diritto d'autore .....	diapo n. 9
2.4. Accordi di cooperazione scientifica e tecnologica tra UE e Svizzera (PQRI) .....	diapo n. 10

### SESSIONE 3 — Sfruttamento delle proprietà intellettuali e gli obblighi per i beneficiari

3.1. Modalità di sfruttamento dei risultati di progetto .....	diapo n. 11
3.2. Suggerimenti per escludere l'aiuto di Stato .....	diapo n. 12
3.3. Diritto di accesso ai risultati da parte delle istituzioni del Programma e dell'Unione .....	diapo n. 13
3.4. Gli accordi tra i partner nell'ambito della cooperazione transfrontaliera del Programma .....	diapo n. 14

### SESSIONE 4 — Obblighi di mantenimento e sostenibilità post-progetto

4.1. Obbligo di mantenere effettivi ed efficaci i risultati per 5 anni dalla chiusura del progetto (non aiuto di Stato) .....	diapo n. 15
4.2. Soluzioni organizzative e contrattuali per garantire la sostenibilità nel tempo .....	diapo n. 16

### SESSIONE 5 — FAQ e casi concreti

Survey e FAQ .....	diapo n. 17-23
--------------------	----------------

# SESSIONE 1 — Le proprietà intellettuali nell'ambito dei progetti di cooperazione territoriale: fondamenti normativi

## 1.1. Panoramica della disciplina delle proprietà intellettuali applicabile ai progetti di cooperazione

- Distinzione tra diritto d'autore e tutela brevettuale**
- Opere dell'ingegno creative secondo l'art. 1 della legge n. 633/1941**
- Brevetti per invenzioni secondo l'art. 45 del Codice della Proprietà Industriale (c.p.i.)**
- Requisiti di novità, originalità e creatività secondo giurisprudenza consolidata (Cassazione civile ord. n. 32871/2022; ord. n. 23473/2023)**
- Tipologie di «output» realizzati nei progetti Interreg e relativa qualificazione giuridica:**
  - o software e algoritmi;
  - o banche dati e piattaforme digitali;
  - o metodologie e protocolli;
  - o studi, pubblicazioni e materiali di ricerca;
  - o prodotti brevettabili e know-how.

# SESSIONE 1 — Le proprietà intellettuali nell'ambito dei progetti di cooperazione territoriale: fondamenti normativi

## 1.2. Titolarità dei risultati nei progetti di partenariato territoriale

- Principio generale:** i risultati appartengono ai beneficiari che li hanno prodotti (art. 38 del Regolamento UE 2021/695, art. 20 del Regolamento UE 2021/697)
- Comproprietà sui risultati:** necessità di accordo scritto tra i partner sulla ripartizione e sulle condizioni di esercizio dei diritti di privativa derivanti dal progetto
- Gestione delle invenzioni dei ricercatori dipendenti:** art. 65 Codice della Proprietà Industriale per università ed enti pubblici di ricerca; Casi giurisprudenziali rilevanti (Cassazione civile, ordinanze n. 31937/2019 e n. 3013/2023)
- Rapporto committente-consulente nella ideazione e/o attuazione dei progetti:** diritti di utilizzazione economica a titolo originario per il committente; assenza di necessità della forma scritta per il trasferimento (quando i diritti sorgono originariamente in capo al committente) - Cassazione civile Sez. I, sentenza n. 18633 del 27 luglio 2017; principi di buona fede nell'esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.)

# SESSIONE 1 — Le proprietà intellettuali nell'ambito dei progetti di cooperazione territoriale: fondamenti normativi


## 1.3. Profili di conflitto di interessi nella selezione di consulenti/ricercatori

### Linee guida del Programma sulla prevenzione e gestione del conflitto di interessi:

- Manuale n. 9 – Policy riguardante il conflitto d'interessi e modelli di dichiarazione - versione 1 - marzo 2024;
- Manuale n. 12 - Verifiche di gestione: analisi di rischio e manuale per le verifiche documentali e in loco nei confronti dei beneficiari italiani - Versione n. 3 - maggio 2026;
- Manuale n. 15 – Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione – versione 2 – maggio 2026;
- Manuale n. 13 - Rendicontazione della spesa dei beneficiari italiani - versione 2 - giugno 2025;

### Comunicazione della Commissione Europea 2021/C 121/01

# SESSIONE 1 — Le proprietà intellettuali nell'ambito dei progetti di cooperazione territoriale: fondamenti normativi



## 1.4. Esercizio del diritto di privativa sugli «output» di ricerca e innovazione

### Requisiti per la brevettabilità secondo il Codice della Proprietà Industriale:

- o novità (art. 46);
- o attività inventiva;
- o applicazione industriale;
- o sufficienza della descrizione (Cassazione civile n. 36148/2022, n. 23414/2009);

### Tutela del software:

- o esclusioni dalle opere brevettabili in quanto tale - art. 45, comma 2, c.p.i.; tutelabile se è parte del processo dell'innovazione brevettata;
- o il software in quanto tale è un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore – art. 2, punto 8, della Legge 633/1941;


### Tutela delle banche dati:

- o tutela autoriale della struttura (art. 2, n. 9, l. 633/1941);
- o diritto sui generis del costituente (art. 102-bis l. 633/1941);
- o necessità dell'investimento rilevante (Cassazione civile n. 32871/2022);

### Deposito delle domande di brevetto:

- o art. 147 c.p.i. e procedura presso UIBM;
- o art. 160 c.p.i. contenuto della domanda;
- o documentazione necessaria: domanda; descrizione del brevetto e rivendicazioni di tutela; disegni dell'invenzione; designazione dell'inventore.


# SESSIONE 2 — Il quadro internazionale delle proprietà intellettuali: armonizzazione normativa Italia-Svizzera-Unione Europea



## 2.1. Trattati internazionali in materia di brevetti

- ❑ **Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (ratificata in Italia con legge 28 aprile 1976, n. 424):**
  - o principio del trattamento nazionale;
  - o diritto di priorità (12 mesi per brevetti);
  - o riconoscimento reciproco dei diritti di privativa industriale;
  - o adesione: Italia, Svizzera, Stati membri UE e oltre 170 paesi;
- ❑ **Patent Cooperation Treaty (PCT) (ratificato in Italia con legge 26 maggio 1978, n. 260):**
  - o deposito unico di domanda internazionale di brevetto;
  - o ricerca internazionale di anteriorità;
  - o procedura centralizzata per la fase preliminare;
  - o ingresso nella fase nazionale entro 30 mesi (art. 55 Codice della Proprietà Industriale);
  - o adesione: Italia, Svizzera e oltre 150 paesi;
- ❑ **Convenzione sul Brevetto Europeo (Convenzione di Monaco, 5 ottobre 1973, ratificata in Italia con legge 26 maggio 1978, n. 260):**
  - o sistema unificato di concessione di brevetti validi negli Stati contraenti;
  - o Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO) con sede a Monaco;
  - o esame centralizzato delle domande;
  - o effetti nazionali del brevetto europeo (art. 54 CPI);
  - o adesione della Svizzera: la Svizzera è parte contraente della Convenzione di Monaco;
  - o rilevanza per i progetti transfrontalieri: un'invenzione sviluppata congiuntamente può essere brevettata con procedura unificata in entrambi i paesi;
- ❑ **Accordo TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights - OMC):**
  - o standard minimi di protezione della proprietà intellettuale nel commercio internazionale;
  - o vincolante per tutti i membri dell'OMC, inclusi Italia, Svizzera e UE;
  - o armonizzazione dei requisiti di brevettabilità: novità, attività inventiva, applicabilità industriale;
  - o durata minima della protezione: 20 anni dal deposito.


## SESSIONE 2 — Il quadro internazionale delle proprietà intellettuali: armonizzazione normativa Italia-Svizzera-Unione Europea



### 2.2. Trattati internazionali in materia di marchi e segni distintivi

- ❑ **Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi (14 luglio 1967, ratificato in Italia con legge 28 aprile 1976, n. 424):**
  - o sistema di registrazione internazionale dei marchi;
  - o deposito unico presso l'OMPI (Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale);
  - o estensione territoriale a paesi designati;
  - o esame nazionale da parte degli uffici designati (art. 171 CPI);
  - o adesione della Svizzera: la Svizzera è parte dell'Accordo di Madrid e del relativo Protocollo
- ❑ **Protocollo aggiuntivo sull'Accordo di Madrid (27 giugno 1989, ratificato in Italia con legge 12 marzo 1996, n. 169):**
  - o integra e modernizza l'Accordo di Madrid;
  - o porta il termine da 12 a 18 mesi per l'esame nazionale;
  - o possibilità di designazione successiva dei Paesi (estensione territoriale della tutela del marchio);
  - o adesione: oltre 120 paesi di tutto il Mondo, inclusi Italia, Svizzera e tutti gli Stati UE;
- ❑ **Principi comuni derivanti dai trattati:**
  - o unitarietà della tutela per titolo e acronimo di progetti: applicabile tanto in Italia quanto in Svizzera;
  - o anteriorità dell'uso come fondamento della protezione;
  - o requisiti di distintività, liceità e novità sostanzialmente identici tra l'ordinamento italiano e quello svizzero.

## SESSIONE 2 — Il quadro internazionale delle proprietà intellettuali: armonizzazione normativa Italia-Svizzera-Unione Europea



### 2.3. Trattati internazionali in materia di diritto d'autore

#### **Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (9 settembre 1886):**

- o tutela automatica delle opere dell'ingegno senza formalità di registrazione;
- o riconoscimento del diritto morale dell'autore (paternità e integrità);
- o principio del trattamento nazionale reciproco;
- o durata minima della protezione: vita dell'autore + 50/70 anni dopo la sua morte;
- o adesione: Italia, Svizzera e oltre 180 paesi;


#### **Trattato WIPO sul diritto d'autore (WCT) (20 dicembre 1996):**

- o adattamento della tutela autoriale all'ambiente digitale;
- o protezione dei programmi per elaboratore come opere letterarie;
- o protezione delle banche dati come compilazioni;
- o diritto di messa a disposizione del pubblico online;
- o adesione: Italia, Svizzera, UE

#### **Accordo TRIPS dell'OMC (aspetti sul diritto d'autore):**

- o incorpora per rinvio la Convenzione di Berna;
- o principio della non proteggibilità delle mere idee (art. 9 TRIPS);
- o introduce la tutela dei programmi per elaboratore e delle banche dati, nonché la tutela del diritto d'autore nell'ambito di internet;
- o standard vincolanti per tutti i membri OMC.

## SESSIONE 2 — Il quadro internazionale delle proprietà intellettuali: armonizzazione normativa Italia-Svizzera-Unione Europea



### 2.4. Accordi di cooperazione scientifica e tecnologica tra UE e Svizzera (PQRI)

#### Accordi bilaterali UE-Svizzera in materia di ricerca e innovazione:

- Spazio Europeo della Ricerca (SER);
- Accordo di ricerca del 1999 (Bilaterali I);
- EU Programmes Agreement (EUPA) (Bilaterali III), firmato il 20 novembre 2024;
- partecipazione della Svizzera ai programmi quadro europei di ricerca (Orizzonte 2020, Orizzonte Europa), Euratom e Digital Europe;
- condizioni di partecipazione sostanzialmente equiparate per enti svizzeri;
- applicazione uniforme delle regole sulla proprietà intellettuale nei progetti cofinanziati dall'UE;
- regole di titolarità e sfruttamento dei risultati: Regolamento UE 2021/695 (Orizzonte Europa) applicabile anche alla Svizzera attraverso gli accordi di associazione

#### Principi comuni in materia di gestione dei risultati della ricerca in cooperazione:

- titolarità dei risultati ai partecipanti che li hanno generati (art. 38 Reg. UE 2021/695);
- background e foreground: definizioni uniformi;
- diritti di accesso ai risultati;
- obbligo di sfruttamento dei risultati;
- regole identiche per progetti transfrontalieri Italia-Svizzera nel quadro Interreg;

#### **Accordo bilaterale Italia-Svizzera (2020):** strumento diretto per la ricerca collaborativa italo-svizzera, indipendente dalle dinamiche e dai negoziati di associazione della Svizzera ai programmi quadro dell'Unione Europea.

## SESSIONE 3 — Sfruttamento delle proprietà intellettuali e gli obblighi per i beneficiari

### 3.1. Modalità di sfruttamento dei risultati di progetto

#### Diritti di paternità e diritti patrimoniali di utilizzazione (art. 63 c.p.i., art. 66 c.p.i.):

- o diritto di autore dell'invenzione, non alienabile;
- o facoltà esclusiva di attuare l'invenzione: brevetto di prodotto e brevetto di procedimento;
- o diritto di vietare ai terzi, anche licenziatari, l'uso non autorizzato all'interno dello Stato in cui è stata richiesta la sua tutela;
- o trasferibilità a terzi dei diritti patrimoniali per causa contrattuale e per successione ereditaria;

#### Forme di sfruttamento:

- o uso diretto (integrazione del brevetto nelle attività del beneficiario);
- o licenze (esclusive, non esclusive, a titolo gratuito, a titolo oneroso);
- o cessione dei diritti patrimoniali di sfruttamento;
- o creazione di spin-off/start-up;

#### Disciplina applicabile alle inventive realizzate a condizioni non anticoncorrenziali (art. 101 TFUE):

- o forma e contenuto degli accordi di licenza non anticoncorrenziali (vedi [Regolamento UE\) 2023/1066](#) -in vigore dal 01/01/2023 al 30/06/2035);
- o licenze a titolo gratuito, non esclusivo e irrevocabile;
- o condizioni eque e ragionevoli (FRAND - Fair, Reasonable, And Non-Discriminatory);
- o diritto di concessione di sublicenze su cui gravano gli stessi obblighi previsti in capo al beneficiario di progetto.

## SESSIONE 3 — Sfruttamento delle proprietà intellettuali e gli obblighi per i beneficiari

### 3.2. Suggerimenti per escludere l'aiuto di Stato

#### Configurabilità di aiuto di Stato nello sfruttamento economico degli output delle infrastrutture di ricerca:

- cosa accade quando i risultati di ricerca costituiscono attività concorrenziale sul mercato rilevante ai fini dell'applicazione delle tutele di cui agli artt. 107 e 108 del TFUE?
- distinzione tra attività economica principale e attività economica marginale/accessoria:
  - utilizzo prevalente per attività non economica con uso economico puramente accessorio;
  - attività economica con capacità concorrenziale non superiore al 20% della capacità annua complessiva di operatività del beneficiario;
  - reinvestimento di tutti i redditi derivanti dallo sfruttamento delle innovazioni finanziate nelle attività principali dell'organismo o infrastruttura di ricerca;
  - per i progetti Interreg del Programma: diffusione ampia, gratuita e trasparente dei risultati della ricerca;
- giurisprudenza amministrativa rilevante ([TAR Lazio n. 14834/2023](#), [Consiglio di Stato n. 72/2025](#));

#### Esempi concreti suggeriti dal Programma:

- obbligo di messa a disposizione gratuita di piattaforme e banche dati (fuori dalle ipotesi di aiuto di Stato);
- pubblicazioni delle novità in modalità “open access”;
- accesso aperto alle metodologie e protocolli sviluppati nell'ambito del progetto Interreg.

## SESSIONE 3 — Sfruttamento delle proprietà intellettuali e gli obblighi per i beneficiari

### 3.3. Diritto di accesso ai risultati da parte delle istituzioni del Programma e dell'Unione

#### **Obbligo di licenza gratuita verso le istituzioni e gli organismi dell'UE:**

- concessione del diritto di accesso, a titolo gratuito, non esclusivo e irrevocabile;
- ambito di utilizzo: uso interno, riproduzione, comunicazione al pubblico, distribuzione, conservazione, archiviazione dei risultati, sub-licenza verso terzi.

#### **Bilanciamento tra obblighi di diffusione pubblica e tutela privata della proprietà intellettuale:**

- possibilità di proteggere i risultati nonostante gli obblighi di diffusione generalizzata vantati dal Programma;
- pubblicazione dei risultati con riserva dei diritti d'autore e/o di sfruttamento economico;
- strategie di tutela complementari (brevetti e licenze “open”).

## SESSIONE 3 — Sfruttamento delle proprietà intellettuali e gli obblighi per i beneficiari

### 3.4. Gli accordi tra i partner nell'ambito della cooperazione transfrontaliera del Programma

#### Accordi di ricerca e sviluppo nell'ambito della cooperazione europea:

- promuovere il progresso tecnico e/o economico nei territori frontaliere: i principi dettati dal [Regolamento \(UE\) 2023/1066](#) di esenzione del divieto di intese anticoncorrenziali, ex art. 101 del TFUE, per taluni accordi di R&S congiunta, specializzazione nella R&S e sfruttamento dei risultati della ricerca a fini pubblici;
- regolamentazione scritta della comproprietà dei risultati;
- diritti di accesso pubblico ai risultati finali.

#### Aspetti da regolare mediante accordo scritto:

- ripartizione della titolarità;
- diritti di “background” e diritti di “foreground”;
- diritti di accesso pubblico e di licenza;
- termini di riservatezza (segreto industriale/commerciale);
- durata dell'accordo (per tutta la durata della ricerca + ulteriori 7 anni dalla data di primo immissione del prodotto/processo sul mercato);
- condizioni per lo sfruttamento economico della proprietà intellettuale: chiare e vincolanti tra le parti.

## SESSIONE 4 — Obblighi di mantenimento e sostenibilità post-progetto

### 4.1. Obbligo di mantenere effettivi ed efficaci i risultati per 5 anni dalla chiusura del progetto (non aiuto di Stato)

#### **Fondamento normativo dell'obbligo di stabilità delle operazioni:**

- o normativa europea applicabile (art. 65 del Reg. (UE) 1060/2021);
- o disposizioni del Programma;
- o conseguenze dell'inadempimento dell'obbligo (revoca del finanziamento, recupero, [Consiglio di Stato, sentenza n. 1855/2024](#)).

#### **Cosa significa "mantenere effettivi ed efficaci" i prodotti di progetto:**

- o funzionalità operativa dei risultati;
- o accessibilità continua da parte degli utenti finali;
- o aggiornamento tecnico ininterrotto;
- o hosting e manutenzione periodica sul prodotto;
- o mantenere la destinazione d'uso del prodotto secondo gli obiettivi del progetto finanziato: attenzione alle condizioni di finanziamento.

## SESSIONE 4 — Obblighi di mantenimento e sostenibilità post-progetto

### 4.2. Soluzioni organizzative e contrattuali per garantire la sostenibilità nel tempo

#### Accordi con soggetti terzi per la gestione post-progetto:

- o convenzioni tra enti pubblici (fine pubblicistico);
- o affidamenti a gestori privati (contratto di concessione);
- o partnership pubblico-privato (contratto di sfruttamento a scopo di servizio pubblico di interesse economico);
- o trasferimento di competenze (contratto di diffusione della conoscenza);

#### Modelli di sostenibilità economica:

- o autofinanziamento mediante servizi premium;
- o convenzioni con utilizzatori istituzionali;
- o integrazione in altre misure di finanziamento (filiera progettuale – evitare il doppio finanziamento);
- o sponsorizzazioni e partenariati che ne garantiscono l'uso;

#### Integrazione dei risultati in altre iniziative di finanziamento:


- o piccoli progetti locali;
- o bandi per giovani ricercatori;
- o programmi di dottorato e borse di studio;
- o altri programmi europei (Horizon, LIFE, Difesa, etc.).

# SESSIONE 5 — FAQ e casi concreti

## Survey: Risultati ambiti di interesse e necessità formative

### Tipologia di ente

19 risposte




- Ente pubblico italiano (Regione, Provi...
- Università/Ente pubblico di ricerca itali...
- Ente privato italiano senza scopo di lu...
- Impresa privata italiana
- Ente pubblico svizzero (Cantone, Co...
- Università/Ente pubblico di ricerca svi...
- Ente privato svizzero senza scopo di l...
- Impresa privata svizzera

▲ 1/2 ▼

# Copyright - Patent - 03/06/2026


### Inquadramento Progetto - Stato di avanzamento:

19 risposte



### QUESITO 1 - Area tematica prevalente

12 risposte




- Trattati internazionali brevetti (Parigi,...
- Trattati internazionali marchi (Madrid)
- Trattati internazionali diritto d'autore (...)
- Accordi di cooperazione scientifica UE...
- Distinzione tra diritto d'autore e tutela...
- Titolarità dei risultati e gestione invenz...
- Rapporto committente-consulente nell...
- Requisiti per la brevettabilità (novità, a...

▲ 1/3 ▼

### QUESITO 1 - Tipo di output/risultato interessato

12 risposte



## SESSIONE 5 — FAQ e casi concreti

### FAQ n. 1: Titolarità dei risultati e gestione delle invenzioni nei progetti di partenariato

#### Domanda 1.1 — A chi appartengono i risultati generati congiuntamente da più partner nell'ambito di un progetto Interreg?

I risultati appartengono ai beneficiari che li hanno prodotti. Quando due o più partner generano risultati congiuntamente e non è possibile stabilire il rispettivo contributo, né separare i risultati per ottenerne o mantenerne la tutela, si configura una comproprietà. In tal caso, i comproprietari devono concludere un accordo scritto sulla ripartizione e sulle condizioni di esercizio della comproprietà, come previsto dall'art. 38 del Regolamento (UE) 2021/695. Se non diversamente convenuto, ciascun comproprietario può concedere licenze non esclusive a terzi, previa informazione agli altri e dietro equa e ragionevole compensazione.

#### Domanda 1.2 — Come si gestiscono le invenzioni realizzate da ricercatori dipendenti di università (incluse quelle private) ed enti pubblici di ricerca?

La disciplina è contenuta nell'art. 65 del Codice della Proprietà Industriale. Quando l'invenzione è fatta nell'esecuzione del rapporto di lavoro con un'università o un ente pubblico di ricerca, i diritti nascenti dall'invenzione spettano alla struttura di appartenenza dell'inventore, salvo il diritto di quest'ultimo di esserne riconosciuto autore. L'inventore deve comunicare l'oggetto dell'invenzione alla struttura, con onere a carico di entrambe le parti di salvaguardare la novità. La struttura ha sei mesi (prorogabili di tre) per depositare la domanda di brevetto o comunicare il suo disinteresse: in mancanza di interesse, l'inventore può procedere autonomamente al deposito del brevetto a suo nome.

#### Domanda 1.3 — Qual è la differenza tra invenzione di servizio e invenzione d'azienda?

La distinzione è chiarita dalla giurisprudenza di Cassazione. Nell'invenzione di servizio (art. 64, comma 1, CPI), l'attività inventiva è prevista come oggetto del contratto e a tale scopo retribuita: i diritti appartengono al datore di lavoro e all'inventore spetta solo il diritto morale alla paternità. Nell'invenzione d'azienda (art. 64, comma 2, CPI), l'attività inventiva non è prevista contrattualmente ma l'invenzione è conseguita nell'esecuzione del rapporto, con utilizzo delle strutture aziendali: secondo la Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 3013 del 2023, non è determinante che l'attività inventiva sia svolta all'insaputa del datore di lavoro, poiché ciò che assume rilevanza è che si svolga comunque nell'adempimento del contratto di lavoro. In questo caso il datore di lavoro acquista i diritti ma deve corrispondere un equo premio al lavoratore che ha contribuito effettivamente ed efficacemente all'invenzione.

#### Domanda 1.4 — Chi è il titolare dei diritti su un progetto elaborato da un consulente esterno incaricato dal beneficiario?

Quando l'elaborazione del progetto è commissionata nell'ambito di un contratto di prestazione d'opera intellettuale, i diritti patrimoniali di utilizzazione economica sul progetto sorgono direttamente in capo al committente a titolo originario, come effetto naturale del contratto. Non è necessaria la forma scritta su tale principio, poiché non si verifica un trasferimento ma un'acquisizione originaria del diritto intellettuale in questione. Questo principio, è stato affermato dalla Cassazione con la sentenza n. 18633 del 2017 e trova fondamento nell'art. 1375 c.c., che impone l'esecuzione del contratto secondo buona fede. Resta fermo che le parti contrattuali possono disciplinare diversamente i diritti mediante patto scritto.

## SESSIONE 5 — FAQ e casi concreti

### FAQ n. 2: Diritto d'autore e sfruttamento economico delle proprietà intellettuali

#### Domanda 2.1 — Un progetto elaborato per ottenere un finanziamento pubblico è protetto dal diritto d'autore?

Solo se presenta carattere creativo e originalità. L'art. 1 della legge 633/1941 protegge «le opere dell'ingegno umano di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione, anche laddove create con l'ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, purché costituenti risultato del lavoro intellettuale dell'autore». La semplice compilazione di dati secondo un modello amministrativo standard non costituisce opera dell'ingegno tutelabile. Serve un'espressione intellettuale che si distingua da mere istruzioni tecnico-gestionali.

#### Domanda 2.2 — Il consulente che ha utilizzato nel progetto materiale protetto da diritto d'autore di cui è titolare può vietarne l'uso al committente?

No. Se il consulente ha inserito unilateralmente materiale protetto nell'elaborato progettuale, senza avvisare per iscritto il committente, tale condotta viola i principi di buona fede nell'esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.) e configura un esercizio abusivo della posizione contrattuale. Il professionista incaricato non può invocare violazioni del diritto d'autore su materiale da lui stesso inserito per impedire al committente l'utilizzo dell'elaborato oggetto della prestazione.

#### Domanda 2.3 — Il titolo o l'acronimo di un progetto può essere protetto?

Il titolo non costituisce opera dell'ingegno autonoma, ma è protetto dall'art. 100 della legge 633/1941 come segno distintivo dell'opera cui accede, quando possiede efficacia individualizzante. Può essere protetto come marchio solo se registrato prima che diventa di pubblico dominio (cd. volgarizzazione del marchio) e sempre che presenta i requisiti di distintività, liceità e novità. Se l'acronimo non è stato registrato e l'uso non è commerciale ma è meramente identificativo di un progetto di interesse pubblico, la rivendicazione di titolarità non trova tutela in materia di privativa industriale. In questi casi la tutela rimane confinata al diritto d'autore se si presenta come originale o, al massimo, al diritto della concorrenza se l'uso abusivo rischia di confondere l'utente destinatario.

#### Domanda 2.4 — Quali forme di sfruttamento economico sono compatibili con gli obblighi del Programma?

Le forme di sfruttamento — uso diretto, licenze (esclusive, non esclusive, gratuite, onerose), cessione dei diritti, creazione di spin-off/start-up — devono essere valutate in coerenza con il regime di finanziamento pubblico scelto in fase di candidatura del progetto. Se il progetto opera al di fuori del regime di aiuti di Stato concedibile dal Programma, lo sfruttamento economico deve rispettare le condizioni di accessorietà e reinvestimento, ovvero, di licenza a titolo gratuito. Se il progetto prevede la possibilità di rilascio di licenze per lo sfruttamento economico dell'invenzione tecnica, queste devono essere concesse a condizioni FRAND (Fair, Reasonable, And Non-Discriminatory). La scelta della forma di sfruttamento delle proprietà intellettuali, che saranno prodotte nell'ambito del progetto, va fatta *ex ante*, prima della candidatura del progetto.

## SESSIONE 5 — FAQ e casi concreti

### FAQ n. 3: Tutela delle banche dati e brevettabilità di software e algoritmi

#### ❑ Domanda 3.1 — Quali forme di tutela esistono per le banche dati sviluppate nell'ambito di un progetto Interreg?

La tutela è duplice. Da un lato, la tutela autoriale della struttura della banca dati: l'art. 2, n. 9, della legge 633/1941 protegge le banche dati come opere dell'ingegno quando la scelta o la disposizione del materiale costituisce una creazione intellettuale dell'autore. Dall'altro lato, il *diritto sui generis* del costituente della banca dati: l'art. 102-bis della legge 633/1941 protegge l'investimento rilevante — in mezzi finanziari, tempo o lavoro — effettuato per la costituzione, la verifica o la presentazione della banca dati. La Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 32871 del 2022 ha precisato che il *diritto sui generis* presuppone un investimento rilevante, valutato in termini qualitativi o quantitativi, e costituisce espressione della tutela del puro investimento. La tutela dura 15 anni dal completamento della banca dati.

#### ❑ Domanda 3.2 — Un software o un algoritmo sviluppato nel progetto può essere brevettato?

Il software in quanto tale è escluso dalla brevettabilità ai sensi dell'art. 45, comma 2, CPI ed è protetto dal diritto d'autore come opera letteraria (art. 2, punto 8, legge 633/1941). Tuttavia, il software può accedere alla tutela brevettuale quando è parte integrante di un'invenzione tecnica che produce un effetto tecnico ulteriore. L'art. 81-quater CPI chiarisce che un algoritmo può essere brevettato quando controlla un processo tecnico, produce un risultato tecnico misurabile o risolve un problema tecnico in modo innovativo. Per i progetti Interreg, se il software è *open source*, non può essere oggetto di condizioni private, in quanto destinato alla pubblica condivisione (licenze a terzi gratuite, non esclusive e irrevocabili).

#### ❑ Domanda 3.3 — Quali sono i requisiti per la brevettabilità di un'invenzione?

Sono quattro e sono stabiliti dall'art. 45 CPI: novità, attività inventiva, applicazione industriale e sufficienza della descrizione. La novità — art. 46 CPI — richiede che l'invenzione non sia compresa nello stato della tecnica. Attenzione: la divulgazione dell'invenzione tecnica prima del deposito distrugge la novità. L'attività inventiva implica un salto qualitativo non ovvio per una persona esperta del ramo. L'applicazione industriale richiede riproducibilità e sfruttamento economico. La sufficienza della descrizione, come ribadito dalla Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 36148 del 2022, impone che l'invenzione sia descritta in modo sufficientemente chiaro e completo per consentirne la sua riproducibilità tecnica.

## SESSIONE 5 — FAQ e casi concreti

### FAQ n. 4: Accordi UE-Svizzera, trattati internazionali e cooperazione transfrontaliera

Copyright – Patent – 03/06/2026

#### Domanda 4.1 — Quali sono gli accordi che regolano la cooperazione scientifica tra UE e Svizzera e che impatto hanno sui progetti Interreg?

Il quadro si articola su più livelli. L'Accordo di ricerca del 1999 (Bilaterali I) ha consentito la partecipazione svizzera ai programmi quadro europei. Il 20 novembre 2024 è stato firmato l'EU Programmes Agreement (Bilaterali III), che regola la partecipazione a Orizzonte Europa, Euratom e Digital Europe. Le condizioni sono sostanzialmente equiparate a quelle degli Stati membri dell'UE. Sul piano bilaterale, la Dichiarazione d'intenti Italia-Svizzera del 2020 tra MIUR e SEFRI ha formalizzato la cooperazione diretta tramite FNS, CNR e MIUR in settori strategici come scienze della vita, transizione ecologica, digitalizzazione e calcolo ad alte prestazioni. Per i progetti Interreg, le regole su titolarità, sfruttamento e accesso ai risultati si applicano uniformemente tra i due Paesi.

#### Domanda 4.2 — Quali trattati internazionali garantiscono la protezione uniforme dei brevetti in Italia e Svizzera?

I principali sono: la Convenzione di Parigi (trattamento nazionale e diritto di priorità di 12 mesi); il Patent Cooperation Treaty — PCT (deposito internazionale unificato con ingresso nella fase nazionale entro 30 mesi); la Convenzione sul Brevetto Europeo di Monaco di Baviera (procedura unificata di concessione con effetti in entrambi i Paesi, essendo la Svizzera parte contraente); l'Accordo TRIPS (standard minimi e durata di 20 anni). Per i progetti Interreg, un'invenzione sviluppata congiuntamente può essere brevettata con procedura unificata producendo gli stessi effetti sia in Italia che in Svizzera.

#### Domanda 4.3 — Come si regolano la comproprietà e i diritti di background e foreground in un accordo di ricerca transfrontaliero?

L'accordo tra partner deve contenere una sezione dedicata alla proprietà intellettuale che disciplini: la ripartizione della titolarità; la distinzione tra background (conoscenze preesistenti) e foreground (risultati generati nel progetto); i diritti di accesso reciproco; le condizioni per le licenze a terzi; i termini di riservatezza e la protezione del segreto industriale; le condizioni per lo sfruttamento economico; la durata dell'accordo, che può estendersi per tutta la ricerca più ulteriori 7 anni dalla prima immissione del prodotto/processo sul mercato. Il Regolamento (UE) n. 2023/1066 esenta tali accordi dal divieto di intese anticoncorrenziali a condizione che tutte le parti abbiano accesso ai risultati finali.

## SESSIONE 5 — FAQ e casi concreti

### FAQ n. 5: Aiuti di Stato, gratuità e diffusione dei risultati, licenze agli organismi del Programma e dell'UE

#### Domanda 5.1 — Quando lo sfruttamento economico dei risultati di un progetto Interreg configura un aiuto di Stato e come si può evitare?

Il finanziamento pubblico non configura un aiuto di Stato quando il beneficiario soddisfa almeno una di queste condizioni alternative: l'infrastruttura o l'investimento è utilizzato quasi esclusivamente per attività non economica e l'uso economico è puramente accessorio; l'attività economica non supera il 20% della capacità annua complessiva e assorbe gli stessi fattori di produzione delle attività non economiche; tutti i redditi derivanti dallo sfruttamento dei risultati di progetto sono reinvestiti nelle attività principali del beneficiario; è garantita una diffusione ampia, gratuita e trasparente dei risultati. Il TAR Lazio, sentenza n. 14834 del 2023, ha affermato che la mera circostanza che il beneficiario svolga anche attività di natura economica generatrice di ricavi non è di per sé dirimente. Il Consiglio di Stato, sentenza n. 72 del 2025, ha confermato che è sufficiente la ricorrenza di anche una sola delle condizioni alternative per escludere l'esistenza dell'ipotesi di aiuto di Stato.

#### Domanda 5.2 — Quali sono gli obblighi di diffusione suggeriti dal Programma?

Il Programma promuove: la messa a disposizione gratuita di piattaforme e banche dati; la pubblicazione in modalità *open access* delle banche dati e/o documentazione sui risultati di progetto; l'accesso aperto a metodologie e protocolli sviluppati. Tali desiderata si elevano a prescrizioni per escludere la configurabilità di aiuto di Stato nei progetti finanziati al di fuori del relativo regime. Se il progetto opera in regime di sovvenzione pubblica, i risultati devono essere destinati alla diffusione pubblica e gratuita.

#### Domanda 5.3 — Che tipo di licenza deve essere concessa alle istituzioni del Programma e dell'Unione Europea sui risultati di progetto?

Il Manuale n. 8 del Programma prevede che l'AdG possa richiedere una licenza a titolo gratuito, non esclusiva e irrevocabile a favore delle istituzioni del Programma e degli organismi dell'UE. L'ambito di tale licenza comprende: l'uso interno, la riproduzione in qualsiasi modo e formato, la comunicazione al pubblico, la distribuzione, la conservazione e l'archiviazione del materiale divulgativo predisposto dal beneficiario, la sub-licenza a terzi alle medesime condizioni originarie. Questa licenza non esaurisce i diritti intellettuali vantati dal beneficiario sui risultati di progetto, che rimane libero di sfruttarli economicamente e concedere licenze a terzi. Il bilanciamento tra obblighi di diffusione e tutela della proprietà intellettuale si realizza attraverso strategie di tutela complementari (brevetti + licenze open, pubblicazione con riserva di copyright).

## SESSIONE 5 — FAQ e casi concreti

### FAQ n. 6: Obbligo di mantenimento dei risultati nel periodo post-progetto e soluzioni di sostenibilità tecnico-economica

#### Domanda 6.1 — Cosa comporta l'obbligo di mantenere i risultati di progetto per il periodo previsto dall'ordinamento a partire dall'erogazione del saldo al progetto?

L'art. 65 del Regolamento (UE) 2021/1060 impone la restituzione del contributo pubblico se, entro [cinque / oppure, tre per le PMI] anni dal pagamento finale, si verifica: la cessazione o il trasferimento di un'attività produttiva; il cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito; una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione. «Mantenere effettivi ed efficaci» i risultati di progetto significa garantire: funzionalità operativa, accessibilità continua agli utenti, aggiornamento tecnico ininterrotto, hosting e manutenzione, mantenimento della destinazione d'uso secondo gli obiettivi del progetto. L'inadempimento dell'obbligo comporta la revoca del finanziamento, in parte o totale, e il recupero delle somme indebitamente erogate con gli interessi nel frattempo maturati.

#### Domanda 6.2 — Quali soluzioni contrattuali sono disponibili per garantire la sostenibilità post-progetto?

Quattro modelli principali: le convenzioni tra enti pubblici assicurano continuità con risorse di bilancio pubblico a fine pubblicistico; gli affidamenti a gestori privati in regime di concessione consentono al privato di trarre ricavi dalla gestione nel rispetto dei vincoli del Programma; le partnership pubblico-privato — disciplinate dall'art. 174 del Dlgs. 36/2023 — prevedono che il pubblico mantenga titolarità e supervisione, mentre il privato apporta risorse e competenze; il trasferimento di competenze che si realizza attraverso contratti di diffusione della conoscenza. Mentre, i modelli di sostenibilità tecnico-economica includono: l'autofinanziamento con servizi premium; le convenzioni con utilizzatori istituzionali; le integrazioni in altre misure di finanziamento (con attenzione al rispetto del divieto di doppio finanziamento); le sponsorizzazioni e i partenariati. La sostenibilità post-conclusione deve essere pianificata fin dalla fase di candidatura del progetto.

#### Domanda 6.3 — È possibile integrare i risultati del progetto in altre iniziative di finanziamento?

Sì, secondo una logica di filiera progettuale. I risultati possono essere utilizzati come base per: piccoli progetti locali, bandi per giovani ricercatori, programmi di dottorato e borse di studio, altri programmi europei (Horizon Europe, LIFE, Difesa). Occorre rispettare il divieto di doppio finanziamento: le stesse spese non possono essere finanziate due volte con fondi pubblici. La nuova iniziativa deve essere distinta e aggiuntiva rispetto al progetto originario.

**Interreg**



Cofinanziato  
dall'Unione Europea



Italia - Svizzera | Italie - Suisse | Italien - Schweiz

**E PER CONCLUDERE ...**

non mi rimane che augurarvi un buon lavoro!

**Copyright - Patent - 03/06/2026**

